

Sentenza: n. 157 dell'8 maggio 2007

Materia: indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: 117, 119 Cost. e dedotti dal ricorrente 114 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto: legge 23 dicembre 2005 , n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) articolo 1 commi 54 e 55

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 54 della legge in oggetto nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali; inammissibilità della questione di legittimità questione dell'articolo 1 comma 55 in riferimento agli articoli 114-117-118-119, inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 54 in riferimento agli articoli 114-118 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

L'articolo 1 comma 54 della finanziaria statale 2005, impugnato con il ricorso della Regione Campania, stabilisce che, *per esigenze di coordinamento della finanza pubblica*, sono ridotte del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, le indennità di funzione

spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, nonché gli emolumenti dovuti ai componenti degli organi esecutivi di tali enti.

Sono ridotte nella stessa misura le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane e le utilità comunque dovute ai soggetti ora citati per la partecipazione ad organi collegiali.

Il comma 55 dello stesso articolo stabilisce che la riduzione del trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato disposta dal comma 53, ha efficacia per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge.

Secondo la regione ricorrente lo Stato, con tali disposizioni, avrebbe violato l'autonomia finanziaria regionale, andando ad incidere addirittura sull'autonomia degli organi politici regionali, *ponendosi come strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza nell'esercizio delle funzioni degli stessi* ed avrebbe, altresì, invaso l'area di autonomia riservata agli enti locali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si costituisce in giudizio chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

In particolare, secondo la difesa erariale la censura del comma 54 sarebbe inammissibile nella parte relativa alla riduzione degli emolumenti per gli organi comunali e provinciali in quanto si tratta di voci di spesa non a carico del bilancio regionale. Nel merito, comunque l'impugnazione dell'intero comma 54 sarebbe infondata poiché si tratta di *norma di coordinamento della finanza pubblica*, di cui peraltro la Regione non potrebbe che beneficiare, essendo le singole persone fisiche interessate alla riduzione, gli unici soggetti legittimati a dolersene.

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile l'impugnazione del comma 54 con riferimento alla pretesa violazione degli articoli 114 e 118 della Costituzione poiché manca del tutto, nel ricorso regionale, la motivazione in ordine a tali parametri. La questione dello stesso comma 54 in relazione agli articoli 117 e 119 Cost. è invece dichiarata fondata.

Secondo la Corte, infatti, la Regione Campania chiede una pronuncia caducatoria del comma 54 solo per la parte che si riferisce ai titolari e componenti degli organi politici regionali, non assumendo rilievo la circostanza che essa accenni anche al proprio *ruolo di ente esponenziale degli enti locali* presenti sul suo territorio e la richiesta, in quanto tale, va accolta.

La Corte cita la legge 62 del 1953 che demanda la fissazione delle indennità per le cariche politiche della regione agli statuti ed alle leggi regionali, rispettivamente dati, nel caso di specie, dalla legge 348 del 1971 e dalla l.r. 10 del 1991, ai sensi delle quali spetta al Consiglio regionale della Campania la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche regionali.

La disciplina delle indennità spettanti agli organi politici degli enti locali è, invece, contenuta nel d.lgs 267/2000 che ne demanda la determinazione ad un decreto del ministero dell'Interno.

Pertanto, secondo la Consulta, il censurato comma 54 nel ridurre le indennità per i titolari degli organi politici regionali pone un precetto specifico e puntuale che comprime l'autonomia finanziaria regionale ed eccede dai poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, poteri che si devono, invece, limitare alla individuazione di criteri ed obiettivi senza tuttavia imporre alle regioni gli strumenti da utilizzare per raggiungerli.

La questione relativa al comma 55 è inammissibile, non essendo stata impugnata la norma correlata, di cui al comma 53 della legge. La disposizione del comma 55 si limita, infatti, a stabilire il periodo di efficacia della riduzione disposta dal comma 53.